

temp oche sarà loro permessa la questua, come pure le monache che volessero continuare a vivere nel chiostro. »

RICCIARDI. Domando la parola per proporre l'ordine del giorno.

VENTURELLI. Propongo l'ordine del giorno puro e semplice su quest'aggiunta.

PRESIDENTE. L'onorevole Pulce dopo aver proposto quest'aggiunta all'articolo 3, mi ha dichiarato che la sua sede più conveniente sarebbe all'articolo 7. Metterò quindi allora ai voti l'ordine del giorno puro e semplice che è stato proposto.

Si dà lettura dell'articolo 3.

DEL ZIO. Domando la parola per una dichiarazione sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Ora si dà lettura dell'articolo.

Avrà la parola dopo.

« Art. 3. Ai religiosi ed alle religiose, i quali prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e perpetui, e che, alla pubblicazione di questa legge, appartengono a case religiose esistenti nel regno, è concesso un annuo assegnamento:

« 1° Per i religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di ordini possidenti, di
lire 600 se hanno più di 60 anni
lire 400 se hanno da 40 a 60 anni
lire 360 se hanno meno di 40 anni;

« 2° Pei laici e converse di ordini possidenti, di
lire 300 da 60 anni in su
lire 240 da 40 ai 60 anni
lire 200 se hanno meno di 40 anni;

3° Pei religiosi sacerdoti e per le religiose coriste di ordini mendicanti, di
lire 250:

« 4° Pei laici e converse di ordini mendicanti, di
lire 144 dall'età dei 60 anni in su
lire 96 se hanno meno di 60 anni.

« Ai religiosi ed alle religiose, che prima del 18 gennaio 1864 avessero fatta nello Stato regolare professione di voti solenni e temporanei, e che sino alla pubblicazione di questa legge hanno continuato e continuano ad appartenere a case religiose esistenti nel regno, è concesso l'annuo assegnamento attribuito ai laici e converse nei numeri 2 e 4 secondo la natura dell'ordine.

« Agli inservienti ed alle inservienti addetti da un decennio ad un convento esistente nel regno sarà accordato per una sola volta un sussidio di lire 100; a quelli che vi sono addetti da un tempo minore, ma anteriormente al 18 gennaio 1864, un sussidio di lire 50. »

La parola spetta all'onorevole Del Zio per una dichiarazione.

DEL ZIO. Poichè la Commissione ordinando gli articoli

del presente progetto di legge, ha dato la priorità all'articolo 3 sull'articolo 11, io amo constatare alla Camera che colla votazione che andremo a fare non si debba intendere in nessun modo decisa o pregiudicata la questione di cui ci occuperemo appunto nell'articolo 11, cioè se il debitore degli assegnamenti o pensioni ai corpi religiosi debba essere lo Stato o in vece il municipio. Poichè, sul terreno d'Italia, il salaria-mento dei frati e dei preti per parte dello Stato è un punto contrastato e contrastabile, io domando che si serbi intera la libertà del dibattimento su quest'oggetto. Me ne appello alla giustizia ed alla lealtà della Camera.

PRESIDENTE. Si terrà conto di questa sua dichiarazione.

L'onorevole D'Ondes-Reggio ha la parola sull'articolo 3.

D'ONDES-REGGIO. Signori, voi avete già deliberata la soppressione delle corporazioni religiose, avete cioè dichiarato che le proprietà e le associazioni umane non sono per diritto di natura; concetti ambidue falsissimi e contrari alla giustizia ed alla civiltà.

PRESIDENTE. Onorevole D'Ondes-Reggio, proponga quello che crede che noi dobbiamo discutere, ma la censura degli articoli già votati dalla Camera non mi sembra cosa conveniente.

D'ONDES-REGGIO. È per trarne delle conseguenze su ciò che voglio dire intorno all'obbietto. (*Si vide*)

Aggiungerò quindi: avete declamato contro gli istituti religiosi come parto del medio evo, commettendo anacronismi di parecchi secoli; avete stabilito il Cesarismo più osceno, e per soprassomma ci avete impedito di combattere tanti errori.

Ma sia: abbiate ora almeno la logica degli stessi vostri errori.

CASTAGNOLA. Domando la parola.

D'ONDES-REGGIO. All'articolo 2 già deliberato sta detto: « I membri degli ordini, delle corporazioni e congregazioni religiose, conservatorii e ritiri godranno dal giorno della pubblicazione della presente legge del pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici. » Ora a me pare che il primo esercizio dei diritti civili e politici è quello di poter vivere.

Eppure, o signori, per l'articolo 3 tutti coloro che hanno per concessione vostra la felicità di godere dei diritti civili e politici non hanno più i mezzi di poter vivere, tanto misere sono le pensioni loro assegnate.

Sento dire dall'onorevole Spaventa e da altri: vadano a lavorare. Rispondo: Se mai ai membri di questa Camera, uomini di scienze e lettere, negozianti, ingegneri, avvocati, agronomi e simili, s'impedisca di fare ciò che sinora hanno fatto, a quale lavoro per avventura potranno eglino dare di piglio? Andranno a zappare? Il loro corpo non potrà certamente durare a cotale fatica.

VENTURELLI. E gl'impiegati in disponibilità?

PRESIDENTE. Non interrompano.